

Princìpi generali e prove

ARTT. 187-193 C.P.P.

Concetto di PROVA


Può assumere significati diversi

1. Può indicare il procedimento probatorio, volto a controllare il fondamento dell'imputazione

2. Può indicare il mezzo/strumento che si utilizza per l'attività da provare

3. Può indicare il risultato dell'esperimento probatorio

1. Prova come procedimento



2. Prova come mezzo/strumento

Rispetto alle modalità di acquisizione

- Prova pre-costituita (*i documenti*)
- Prova costituenda (*es. la testimonianza*)

Rispetto allo strumento

- Mezzo di prova (*es. la testimonianza, i documenti*)
- Mezzo di ricerca della prova (*es. la perquisizione*)


3. Prova come risultato

Il momento della valutazione affidata al giudice

- si guarda al contenuto del mezzo di prova

Scelte c.p.p. 1988

rafforzate dalla riforma costituzionale del giusto processo



Prova e dibattimento

Art. 326 c.p.p.

Netta cesura tra la fase delle indagini preliminari e la fase del giudizio

È in dibattimento che si acquisiscono le sole conoscenze utilizzabili per la decisione

Art. 190 c.p.p

Esprime l'autarchia cognitiva della fase del giudizio

PRINCIPIO DI LEGALITA'

poiché il conoscere giudiziale implica esercizio di potere è necessario che venga giuridicamente regolamentato

- *strumentalità delle regole probatorie per la formazione del convincimento del giudice*

CAPISALDI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'

CHE SI AGGIUNGONO AL CONTRADDITTORIO PER LA PROVA – ART. 111 CO. 4 Cost.

DEFINIZIONE DEL *THEMA PROBANDUM* – art. 187

RAPPORTI TRA PROVE TIPICHE E ATIPICHE – art. 189

**DIRITTI DELLE PARTI E POTERI DEL GIUDICE
NELL'INIZIATIVA PROBATORIA – art. 190**

**DETERMINAZIONE DI VINCOLI NORMATIVI DI AMMISSIBILITÀ,
UTILIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DELLA PROVA – artt. 190-192**

Oggetto di prova - Art. 187 c.p.p.

Principio di pertinenza:

si è ammessi a provare i fatti relativi all'oggetto del processo

**SONO
OGGETTO DI
PROVA**

- I FATTI CHE SI RIFERISCONO ALL'IMPUTAZIONE
- I FATTI CHE SI RIFERISCONO ALLA PUNIBILITÀ
- I FATTI CHE SI RIFERISCONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA
- I FATTI CHE SI RIFERISCONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA
- I FATTI DA CUI DIPENDE L'APPLICAZIONE DI NORME PROCESSUALI
- I FATTI INERENTI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DAL REATO

FATTI DA PROVARE

- Si riferiscono direttamente al *thema probandum* ed **hanno ad oggetto i fatti primari**, i dati storici che integrano gli elementi della fattispecie dedotta nel capo di imputazione

**Prove
dirette**

- Non si riferiscono direttamente al *thema probandum* e **hanno ad oggetto i fatti secondari** dai quali il giudice potrà risalire ai fatti primari attraverso un ragionamento di tipo induttivo fondato sulle regole della logica o su massime di esperienza

**Prove
indirette**

Onere della prova

actore non probante reus absolvitur

DIRETTA CONSEGUENZA DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA (art. 27 comma 2 Cost.)

- **ESISTE IN CAPO AL P.M. IL DOVERE DI PROVARE I FATTI DA LUI POSTI ALLA BASE DELL'IMPUTAZIONE**
- **Speculare al dovere del P.M., vi è il DIRITTO DELL'IMPUTATO DI DIFENDERSI**

Diritto alla prova – art. 190 co. 1 c.p.p.*

IUDEX SECUNDUM ALLIGATA ET PROBATA PARTIUM IUDICARE DEBET



* v. anche l'art. 495 comma 2 c.p.p. a proposito del **diritto alla controprova**

Art. 190-bis c.p.p.

POTERE DEL GIUDICE DI ESCLUDERE L'ESAME ORALE

AMBITO DI APPLICAZIONE

COMMA 1

Delitti di criminalità organizzata
ex art. 51 comma 3-bis c.p.p.

quando è richiesto l'esame di
un testimone, di una delle
persone indicate nell'art. 210
già sentiti in contraddittorio

quando si tratta di
dichiarazioni acquisite ex art.
238

COMMA 1-BIS

Delitti di pedofilia e violenza
sessuale

quando è richiesto l'esame di
un testimone minore degli
anni diciotto


quando è richiesto l'esame
della persona offesa in
condizioni di particolare
vulnerabilità (art. 90-*quater*)

NATURA DELLA DEROGA

AMPIA DISCREZIONALITA' NELL'AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI

Il giudice può **escludere l'esame del dichiarante**, a meno che questo verta su circostanze diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero di ammetterlo se, d'ufficio o su richiesta di parte, lo reputi assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze

PROVE *EX OFFICIO* - art. 190 co. 2 c.p.p. mezzi istruttori introdotti direttamente dal giudice



**attenuazione del principio dispositivo
(*indisponibilità del processo*)**

**il diritto alla prova non consente mai una
disponibilità assoluta in capo alle parti degli
strumenti di conoscenza**

**il potere d'ufficio si struttura come "eccezione"
alla regola del diritto alla prova delle parti**
(esempio di potere *ex officio iudicis*: art. 507 c.p.p.)

Ammissibilità=Principio di rilevanza

Diritto a vedere ammesse le PROVE RILEVANTI, utili per la pronuncia sulla *quaestio facti*



Concetto di RILEVANZA

attitudine dimostrativa (*potenzialità persuasive*)
dello strumento probatorio di cui si chiede l'ammissione, in rapporto allo
specifico oggetto di prova ritenuto pertinente



* *Uso dell'avverbio «manifestamente»: indica l'esistenza di una **presunzione legale di ammissibilità** delle prove*

Riassumendo ...

Il dispendioso metodo del contraddittorio per la prova può attuarsi solo su materiali previamente selezionati che debbono essere

- **legali**, perché non vietati dalla legge
- **pertinenti**, rispetto al *thema probandum*
- **rilevanti**, qualitativamente utili per controllare le asserzioni delle parti in ordine al *thema* posto
- **non superflui**, quantitativamente necessari in relazione ad altre prove ammesse e rilevanti

Libertà morale – art. 188 c.p.p.

GARANZIA OGGETTIVA che prescinde dal consenso dell'interessato

DIVIETO DI IMPIEGARE STRUMENTI quali

- *lie detector*
- *narcotest*
- Ipnosi
- siero della verità

Prove atipiche/innominate – art. 189 c.p.p.

i mezzi di prova previsti dal codice di rito non costituiscono un *numerus clausus*

Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona

Inutilizzabilità della prova

ART. 191 C.P.P. — NORMA DI PORTATA GENERALE

Inefficacia del risultato acquisito attraverso il mezzo istruttorio

- Incapacità dell'atto di produrre i suoi effetti (viene escluso dal materiale utilizzabile per la decisione)

Categoria autonoma che si riscontra ogni volta in cui sia stato violato un divieto stabilito dalla legge

- Divieto che ha a che vedere con l'*an* e il *quomodo* dell'esperimento probatorio

Profilo funzionale dell'inutilizzabilità *duplice*

INUTILIZZABILITÀ ASSOLUTA o PATOLOGICA

- Opera come **divieto**, teso ad impedire la produzione di qualunque effetto probatorio (es. art. 63 comma 2 c.p.p.)

INUTILIZZABILITÀ RELATIVA o FISIOLOGICA

- Opera come **regola d'uso**, ad effetto limitato, destinata ad escludere l'impiego di taluni elementi probatori a dati fini o in certe fasi, o ancora nei confronti di alcuni soggetti (es. art. 360 comma 5 c.p.p.)

Libero convincimento – art. 192 c.p.p. attiene alla fase di valutazione della prova

REGOLA = non vi sono vincoli legali nella valutazione delle prove; il giudice è libero di apprezzarne l'attendibilità e l'efficacia dimostrativa

- **Limite razionale** al libero convincimento: la necessità di giustificare il percorso logico seguito nella **motivazione**, per consentire il controllo successivo
- **Garanzia contro l'arbitrio**, a tutela del **diritto alla prova**: dovere del giudice di valutare tutte le prove acquisite, dando conto in motivazione dei criteri adottati

Limiti normativi al libero convincimento

Regole di giudizio

Prova indiziaria

Chiamata in correità

Prova indiziaria/indiretta

- NOZIONE TRADIZIONALE = La prova (indiretta) che ha ad oggetto fatti secondari da cui, attraverso regole logiche o massime d'esperienze si può risalire al fatto di reato
- NOZIONE PRATICA = *Probatio minor*, idonea a giustificare il convincimento del giudice in termini di probabilità e verosimiglianza

- **REGOLA LOGICA*** = es. una *legge scientifica probabilistica* (impiegata, per esempio, per indicare la capacità dimostrativa di una traccia di frenata in un **caso di omicidio stradale**)
- **MASSIMA DI ESPERIENZA** = se in una serie di casi come quello in esame in presenza del fatto x si è verificato il fatto y si presume, nelle stesse condizioni, che le conseguenze siano le stesse: è la regola dell'*id quod plerumque accidit*

* *La forza di persuasione è superiore*

Valutazione degli indizi – art. 192 co. 2 c.p.p.

REGOLA DI GIUDIZIO

l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti

- **GRAVI** = consistenti, capaci di resistere alle obiezioni e, dunque, attendibili e convincenti
- **PRECISI** = non generici e non suscettibili di diversa interpretazione
- **CONCORDANTI** = non contrastano tra loro o con altri elementi probatori o dati certi

La chiamata di correo

(in reità o correità: dichiarazione *erga alios*)

dichiarazione testimoniale etero-accusatoria resa da soggetti coinvolti nel fatto di reato

- COIMPUTATO NEL MEDESIMO REATO
- IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO *ex art. 12 c.p.p.*
- IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO *ex art. 371 comma 2, lett. b c.p.p.*

Valutazione della chiamata

art. 192 co. 3-4 c.p.p.

REGOLA DI GIUDIZIO

la chiamata in reità/correatà va valutata insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità

- **CONTROLLO INTERNO** sulla attendibilità intrinseca della dichiarazione
- **CONTROLLO ESTERNO** sull'esistenza di elementi di riscontro esterni